



NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Rifiuti	E' inquadrabile nell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 256, comma I del D.Lgs. 152/2006 l'attività di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore stesso in modo saltuario ed occasionale con mezzi propri non autorizzati. <i>Cass. Pen., Sez. III n. 9465 del 3 marzo 2009</i>
Rifiuti	Il mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia di deposito temporaneo configura la fattispecie del deposito incontrollato, penalmente sanzionata ex art. 256, comma secondo, del D. Lgs n. 152/06, infatti, espressamente prevede la fattispecie sanzionata penalmente. <i>Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 9850 del 4 marzo 2009</i>
Albi/diritti di iscrizione	Sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria d'iscrizione nell'Albo regionale sia per quelle ammesse alla procedura semplificata dell'iscrizione nel registro provinciale, il ritardato pagamento del diritto annuale non comporta sospensione automatica. <i>Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 9490 del 3 marzo 2009</i>
Sottoprodotti	I residui di produzione si qualificano come sottoprodotti se sono soddisfatti contestualmente tutti i requisiti richiesti dall'art. 183 lettera p). La mancanza di una delle condizioni richieste fa sì che le sostanze o materiali rientrino nella disciplina della parte IV del D.Lgs. 152/2006. <i>Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 10711 del 11 marzo 2009</i>
Scarti di origine animale	Gli scarti di origine animale sono sottratti alla applicazione della normativa in materia di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti, ai sensi dell'ad. 183, comma primo lett. n), del D. Lgs n. 152/06. Di contro, se il produttore se ne disfa per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina dei rifiuti. <i>Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 12844 del 24 marzo 2009</i>
Agroalimentare	Maggiore tutela della competitività dei prodotti a denominazione protetta; incentivi alla produzione di energia da biomasse; nuova disciplina delle etichettature dei prodotti sono gli obiettivi del disegno di legge recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2009
Allevamento	Fissate le norme minime per la protezione dei suini. <i>Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 18 febbraio 2009 - n. L 47</i>
Energia	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è intervenuta con due provvedimenti: uno «in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto» e l'altro sulla determinazione del prezzo di cessione dell'energia elettrica allo scopo di individuare il prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi. <i>Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 8 gennaio 2009, n. ARG/elt 1/09</i> <i>Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 gennaio 2009, n. ARG/elt 10/09</i> <i>In Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2009.</i>
VIA	Quando è illegittima, la mancata effettuazione della verifica di assoggettabilità alla Via (cd. "screening"), inficia tutti gli atti successivi del procedimento, imponendo la ripetizione della procedura di approvazione e la previa effettuazione dello "screening". <i>Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 12133 del 3 marzo 2009</i>
Acque	La Suprema Corte puntualizza che nella definizione di acque refluvi industriali ex art. 74 lett. H) D.L.vo 152/06 rientrano tutti i tipi di acqua derivante dallo



	svolgimento di attività produttive. Cass. Pen., Sez. III, sentenza n.12865 del 24 marzo 2009
--	---

SCADENZE – ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	SOGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile sono tenuti a presentare la denuncia periodica.	20.05.2009	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
Relazione annuale sui produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI o ad altro Consorzio	I produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI o ad altro Consorzio di recupero devono presentare al CONAI una relazione inerente alla gestione degli imballaggi relativa all'anno precedente.	31.05.2009	D.Lgs. 152/2006 - art. 221, comma 8

APPROFONDIMENTI

Il formulario di identificazione dei rifiuti	<p>-Definizione-</p> <p>Ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 i trasporti di rifiuti effettuati da Enti o Imprese sono accompagnati da un formulario di identificazione.</p> <p>Il formulario è il documento che garantisce l'articolazione controllata delle varie fasi di trasporto, dal produttore/detentore all'impianto finale.</p> <p>Da tale bollettario devono risultare almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'instradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. <p>-Modalità di compilazione-</p> <p>Le modalità di tenuta e di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, sono esplicate nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98. Come espressamente indicato nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (193, comma 5) fino all'emissione di nuovi decreti ministeriali, si continua ad usare il modello definito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n° 145.</p> <p>Il modello sopra citato riporta i seguenti campi, da completarsi con l'indicazione delle informazioni richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> “Serie e numero”: prefisso alfabetico di serie e numero progressivo attribuiti dalla tipografia autorizzata in fase di stampa dei formulari. “Data”: è la data di emissione, cioè di compilazione del formulario e deve essere ovviamente uguale per tutte e quattro le copie di cui è costituito il formulario stesso, ma può essere antecedente alla data di movimentazione del rifiuto. “Numero registro”: è il numero progressivo che individua l'annotazione sul registro di carico o di scarico relativa ai rifiuti trasportati. Riquadro (1) – “Produttore/Detentore” : vanno indicati i dati identificativi del produttore/detentore del rifiuto che ne effettua la spedizione. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • Denominazione o ragione sociale: il nominativo del soggetto (ditta o individuo) che ha prodotto o detiene il rifiuto in oggetto • Unità locale: indirizzo dell'impianto o unità locale di partenza del rifiuto (l'unità locale o l'impianto può non essere ubicato allo stesso indirizzo delle sede legale) • Codice Fiscale • N.Aut./Albo: se il materiale deriva da attività di trattamento rifiuti, il
---	--



	<p>produttore/detentore deve indicare il numero di autorizzazione o gli estremi della denuncia di inizio attività effettuata ai sensi degli art. 216 D.lgs. 152/2006 con la data di rilascio del provvedimento</p> <p>Riquadro (2) – “Destinatario” : vanno riportati i dati relativi al soggetto al quale vengono conferiti i rifiuti per le attività di recupero o smaltimento. I dati da inserire sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Denominazione o ragione sociale• Luogo di destinazione: va indicato l’indirizzo dell’unità locale di destinazione (che può non essere ubicata nello stesso luogo della sede legale dell’impresa che gestisce l’impianto)• Codice Fiscale• N. Aut./Albo: indicare il numero di autorizzazione o estremi della denuncia di inizio attività effettuata ai sensi degli art. 216 D.lgs. 152/2006 con la data di rilascio del provvedimento <p>Riquadro (3) – “Trasportatore del Rifiuto”: vanno riportati i dati del soggetto che effettua il trasporto dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Denominazione o ragione sociale• indirizzo della sede legale• Codice Fiscale• N. Aut./Albo: indicare il numero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la relativa data. <p>Riquadro – “Annotazioni” : è lo spazio dedicato alle precisazioni (es. annotazione dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per taluni soggetti; soste tecniche o trasbordi).</p> <p>Riquadro (4) – “Caratteristiche del Rifiuto”</p> <ul style="list-style-type: none">• Denominazione/Descrizione del rifiuto: indicare il nome codificato del rifiuto o gli elementi (tipologia, aspetto, ecc.), che ne consentano l’identificazione con il massimo grado di accuratezza• Codice C.E.R.: Individuare il codice corrispondente alla tipologia di rifiuto prodotto. Va determinato dal produttore/detentore sulla base dell’attività che lo ha generato, non in relazione alla tipologia di rifiuto o alla sua caratterizzazione merceologica.• Stato fisico: barrare la caratteristica fisica codificata del rifiuto [1] solido polverulento [2] solido non polverulento [3] fangoso palabile [4] liquido• Caratteristiche di pericolo: se si tratta di un rifiuto pericoloso, le caratteristiche di pericolo (H) vanno sempre indicate subito dopo lo stato fisico. Le “caratteristiche di pericolo” sono quelle proprie del singolo rifiuto pericoloso oggetto del trasporto. Le “caratteristiche chimico-fisiche”, invece, sono i tratti distintivi di un rifiuto a prescindere dal fatto che esso sia pericoloso o meno.• N° colli/contenitori: nel caso in cui i rifiuti siano individuabili per numero di unità, indicarne il numero <p>Riquadro (5) – “Rifiuto destinato a” : va indicato se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, precisando il codice di destinazione.</p> <p>Riquadro (6) – “Quantità” : va sempre indicata la quantità di rifiuti trasportata che deve essere espressa in chilogrammi o in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili per numero di unità (colli, contenitori, ecc.), pur indicando il numero delle unità trasportate, si dovrà comunque indicarne anche la quantità in kg oppure in litri.</p> <p>Inoltre, dovrà sempre essere contrassegnata la casella “Peso da verificarsi a destino”. Infatti, per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura, si può verificare una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.</p> <p>Riquadro (7) – “Percorso (se diverso dal più breve)”: riportare se del caso le informazioni necessarie.</p> <p>Riquadro (8) – “Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID” : va indicato se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID (trasporto di merci pericolose).</p> <p>Riquadro (9) – “Firme” : La firma del produttore/detentore è la sottoscrizione da parte del soggetto che produce/detiene il rifiuto e comporta l’assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario. Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e che ne assume la relativa responsabilità.</p> <p>Riquadro (10) – “Modalità e mezzo di trasporto” : nel relativo campo devono essere riportati in stampatello:</p>
--	--

	<p>cognome e nome del conducente; targa automezzo; targa rimorchio (laddove è presente); data e ora di inizio del trasporto.</p> <p>Riquadro (11) – “Riservato al Destinatario” : il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma.</p> <p>-Redazione-</p> <p>Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e date in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.</p> <p>-Vidimazione-</p> <p>I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.</p> <p>-Conservazione-</p> <p>Le copie di spettanza devono essere conservate per 5 anni nello stesso luogo in cui sono tenuti i registri di carico e scarico.</p>
Riferimenti normativi	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 193 D.Lgs. 152/2006 - Circ. Ambiente Industria del 04.08.1998, n. GAB/DEC/812/98 - Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148 - Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n° 145 -Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

FAQ (Le domande più frequenti)

1) A chi compete la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti ?

In base all'art. 193, comma 2, D.Lgs. 152/06 “il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore (...).” Dall'interpretazione letterale di tale disposizione, si evince che spetta al produttore/detentore compilare materialmente il formulario. Purtuttavia, nella prassi è frequente che il produttore si affidi ad un soggetto terzo -di regola il trasportatore- per la compilazione del formulario. In ogni caso, la responsabilità della corretta redazione resta sempre e comunque a suo carico. In altri termini, il produttore assume la paternità e la responsabilità di quanto dichiarato nel formulario, indipendentemente da chi lo abbia materialmente compilato.

2) La fattura d'acquisto dei formulari di identificazione dei rifiuti deve essere annotata nel registro IVA ?

Sì. Come espressamente indicato nella Circolare del Ministero dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e Artigianato del 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, “la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi”.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.